

A12



Vai al contenuto multimediale

Marco Scarponi

Il concetto di concorso esterno





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVIII
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-1634-0

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: giugno 2018

Indice

7	Capitolo I <i>Il concetto di “concorso esterno”</i>
13	Capitolo II <i>Analisi delle opere specialistiche</i>
21	Capitolo III <i>Analisi delle sentenze “moderne”</i>
29	Capitolo IV <i>Analisi delle sentenze “antiche”</i>
43	<i>Conclusioni</i>
45	<i>Bibliografia</i>

Il concetto di “concorso esterno”

A partire dagli anni Novanta del XX secolo, in stretta concomitanza con l'intensificarsi delle inchieste della Magistratura siciliana verso uomini appartenenti allo Stato e alle Istituzioni, si è sviluppato nella cultura, nella mentalità e nella coscienza collettiva di questo Paese un autentico fantasma, un tema destinato a dilaniare l'opinione pubblica come raramente si è registrato nella nostra società.

Il simulacro in questione è il cosiddetto reato di “concorso esterno in associazione mafiosa” o, più semplicemente, il reato di concorso esterno.

Per decenni un numero pressoché imprecisato di Giuristi, Magistrati, Accademici, Docenti, Esperti, Toghe della Cassazione, Politici, Teorici o semplici appassionati ha dissertato su questo reato, producendo una quantità infinita di opinioni, orientamenti, dottrine, filosofie, scuole di pensiero, ecc.

Sono stati scritti fiumi di inchiostro e stati dedicati centinaia di dibattiti, conferenze e approfondimenti su tale questione.

Gli scontri politici sono stati roventi e infiammati e i conflitti giurisprudenziali tra accademici e giudici hanno toccato le medesime vette di acrimonia.

Le aule dei tribunali sono state teatro di violente schermaglie verbali tra Avvocati e Magistrati, interi capitoli dei manuali sono stati dedicati alle controversie formali.

Per decenni sul reato di concorso esterno si è giocato un infinito, drammatico e inquietante *Referendum* concettuale e culturale.

Tutta questa attenzione è stata ingenerata essenzialmente da due fattori scatenanti: la scarsa chiarezza nei confini giuridico-formali del delitto in questione e le inevitabili implicazioni politiche sul tema.

L'ambiguità nella configurazione giuridica da un lato ha gettato le basi per una autentica “guerra di religione”, mentre dall'altro lato le ricadute nella dimensione politica hanno messo ulteriore benzina sul fuoco.

Oltretutto, a rendere ancora più incandescente la situazione ha indubbiamente contribuito l'assenza di un reato specifico nel codice penale: il delitto di "concorso esterno" infatti «scaturisce dal combinato disposto di due articoli (110 e 416-bis)».

Ogni arresto, ogni indagine, ogni processo generato in nome del concorso esterno in associazione mafiosa ai danni di un politico o di un uomo delle istituzioni (posizioni, giudici, uomini dei servizi, ministri, ecc.) per decenni ha fatto scattare, in modo pressoché automatico, una voragine di polemiche, di insinuazioni e di veleni.

Ogni volta si è urlato al complotto, all'eversione, alla politicizzazione, alla persecuzione, all'uso politico della giustizia, alla barbarie, all'abuso di potere ecc.

L'obiettivo di questo libro è pertanto proprio quello di fare chiarezza, nei limiti del possibile, su questo argomento, cercando di diradare alcune ombre e di mettere dei punti fermi.

Il fine ultimo dell'opera è quindi quello di permettere al lettore di acquisire tutta una serie di nozioni, conoscenze, elementi, utili alla formazione di una corretta e autentica comprensione del fenomeno.

L'opera in oggetto non nasce dalla necessità di convincere o di riorientare il pensiero di chi legge, bensì scaturisce dalla volontà di fornire al medesimo una serie di strumenti culturali e concettuali fondamentali e preziosi per una reale attività di discernimento.

Cominciamo quindi, in primo luogo, con l'analisi del concetto di concorso esterno.

Il "reato di concorso esterno in associazione mafiosa", formalmente nato nel 1982, con l'introduzione nel codice del 416-bis (all'indomani degli omicidi mafiosi di Pio La Torre e del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa) è sostanzialmente il reato che punisce «chi, pur essendo "esterno" all'organizzazione mafiosa, contribuisce in modo continuativo, al rafforzamento della medesima».

La definizione sopra citata è necessariamente di carattere generale ed è caratterizzata da una certa vaghezza dei termini.

Definizioni più tecniche, precise e dotate di maggiore spessore giuridico saranno fornite nei capitoli successivi.

Il concorso esterno quindi "va a colpire" il soggetto che svolge nei confronti della Mafia un ruolo di sostegno, di aiuto, di supporto [...] nei momenti "di difficoltà" della stessa.

Il reato in oggetto non si applica pertanto al mafioso "in sé" ma a chi, pur non essendo organico al sodalizio criminale, offre la sua disponibilità quando necessaria.

Questa la “configurazione concettuale” del delitto in questione, per quanto concerne invece i casi concreti si può fare una ridda di esemplificazioni praticamente infinita.

Commette concorso esterno il medico che cura il mafioso latitante senza denunciarlo, il direttore di banca che concede prestiti all’esponente di Cosa nostra violando ogni regola e procedura, il politico che offre appalti al sodalizio in cambio di voti, il giudice che trova il modo per annullare le sentenze sgradite, ecc.

La giurisprudenza ha più volte sottolineato come tale reato necessiti di una certa “stabilità temporale” nel sostegno all’organizzazione.

La Cassazione ha ribadito in più circostanze come sia determinante una continuità ed una costanza nella “relazione di aiuto” tra il concorrente esterno e il sodalizio criminale.

Se questo sostegno viene attuato per un numero limitato di volte (una o due) il capo di imputazione infatti diventa quello di “favoreggiamento” (art. 378 codice penale).

Precisato tutto questo si ritiene doveroso, in tale frangente, occuparsi dell’aspetto più squisitamente tecnico–giuridico della questione.

Il reato di “concorso esterno in associazione mafiosa”, pur non godendo di configurazione autonoma all’interno del codice (non esiste il reato specifico nella normativa citata), scaturisce dal combinato disposto di due articoli presenti nel medesimo.

Esso è dato dalla integrazione sistematica del “416–bis” (associazione mafiosa) e del “110” (concorso).

Dalla sintesi dei due nasce quindi il reato di concorso esterno.

Per una corretta e completa comprensione di tale articolazione si citano di seguito i due articoli del codice:

Articolo 110 – Pena per coloro che concorrono nel reato

«Quando più persone concorrono nel medesimo reato ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti».

Articolo 416–bis – Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del

vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

In realtà l'articolo 110 si applica non solo al delitto di mafia ma a qualsiasi reato.

A seconda delle "combinazioni" possibili abbiamo quindi il concorso esterno in terrorismo, il concorso esterno in rapina, ecc.

Tali fattispecie di reato non derivano ovviamente da un singolo articolo presente nella normativa ma scaturiscono tutti dai vari e specifici "combinati disposti".

La polemica sulla non-esistenza del reato di concorso esterno nel codice appare quindi del tutto assurda, infondata e pretestuosa.

Il fatto che esso non si identifichi in un singolo articolo non pregiudica minimamente l'esistenza e la legittimità del reato in sé.

Infine appare doveroso riflettere sul significato più profondo e autentico del reato in questione, anche sviluppando la dimensione storica del fenomeno di cui si sta parlando.

La mafia infatti, sin dalle sue origini, sin dalle sue configurazioni più primordiali e ancestrali, ha sempre manifestato una spiccata tendenza alla relazione con ciò che stava all'esterno rispetto a essa.

Nei suoi due secoli di esistenza, «la mafia ha fondato la sua stessa ragion d'essere sulle complicità e sui rapporti deviati e illegali con il mondo circostante».

Essa si è letteralmente nutrita delle debolezze e delle opacità delle istituzioni e delle organizzazioni che, formalmente, non avrebbero dovuto avere nulla a che fare con quest'ultima ma che, nei fatti, colludevano in mille modalità e in mille prassi.

Da sempre segmenti deviati e corrotti di partiti politici, di organi inerenti alle forze dell'ordine, di istituzioni, di pezzi dello stato, di logge massoniche, di apparati clericali [...] hanno colluso con le mafie.

I rapporti tra organizzazioni criminali e settori occulti e infedeli delle Istituzioni hanno rappresentato la prima e più fruttuosa risorsa in mano alla mafia.

Il reciproco scambio di favori e il diabolico e sotterraneo patto di mutuo soccorso con l'ambiente circostante stanno alla base della secolare esistenza della mafia, della sua pervasività e della sua forza.